



## I MOTIVI CHE GIUSTIFICANO IL CAMBIO DI COGNOME

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

### 1 INTRODUZIONE

### 2 IL CAMBIO DEL COGNOME: REGOLA ED ECCEZIONE

### 3 LA NORMATIVA

### 4 IL COGNOME COME FONTE DI PREGIUDIZIO GIURIDICAMENTE

RILEVANTE

### 5 LA PROCEDURA: COME SI PRESENTA LA DOMANDA

\*\*\*\*\*

### 1 INTRODUZIONE

Un cognome dovrebbe identificare, non umiliare.-  
Eppure, la cronaca recente ci racconta di cognomi diventati **zavorre sociali**, etichette che scatenano ironie, battute, scherni continui. È il caso – riportato dalla stampa in questi giorni – di tre fratelli che hanno chiesto di cambiare cognome (riconducibile ad una pratica sessuale) perché, nel tempo, era diventato **fonte sistematica di derisione**, al punto da incidere sulla loro serenità personale e relazionale.-

Da qui una domanda tutt'altro che banale: **in Italia si può cambiare cognome?**  
La risposta è sì. Ma non sempre, non facilmente e non per capriccio.-

### 2 IL CAMBIO DEL COGNOME

Nel nostro ordinamento il cognome è parte integrante dell'**identità personale**,  
**Proprio per questo, la sua modificabilità è considerata eccezionale.-**

Il cambio di cognome è una possibilità subordinata a:

- motivi seri;
- valutazione discrezionale dell'Autorità;
- assenza di interessi contrari di rilievo pubblico o privato.-

In altre parole: non basta “che non piaccia”.-

### **3 LA NORMATIVA**

La disciplina è contenuta nel **D.P.R. n. 396/2000** (ordinamento dello stato civile), così come modificato dal **D.P.R. n. 54/2012**.-

La legge consente il cambiamento di cognome **solo in presenza di circostanze particolari**, attribuendo al Prefetto, competente per territorio, la decisione, previa istruttoria amministrativa.-

Non si tratta quindi di un procedimento giudiziario (salvo casi specifici), ma **amministrativo**.-

### **4 IL COGNOME COME FONTE DI PREGIUDIZIO GIURIDICAMENTE RILEVANTE**

La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno individuato alcune **categorie ricorrenti di motivazioni ammissibili**, tra cui:

- cognomi **ridicoli, volgari o imbarazzanti**;
- cognomi che espongono la persona a **scherno costante o discriminazione sociale**;
- cognomi che rivelano in modo stigmatizzante l'origine familiare;
- situazioni in cui il cognome è diventato, nel tempo, **lesivo della dignità personale**.-

Attenzione: il disagio deve essere **oggettivo, concreto e documentabile**, non meramente soggettivo.

**Ad esempio è stata ritenuta giustificata la richiesta della modifica per**

◆ **Cognomi oggettivamente ridicolizzanti**

In più occasioni le Prefetture hanno autorizzato il cambio di cognomi dal suono

chiaramente derisorio o a doppio senso, proprio perché fonte di continui scherni fin dall'età scolare.-

♦ **Cognomi divenuti imbarazzanti nel tempo**

La stampa ha più volte riportato casi di cognomi che, per evoluzione linguistica o contesto sociale, hanno assunto significati negativi o caricaturali, rendendo la vita quotidiana del portatore particolarmente gravosa.

♦ **Distacco da una storia familiare fortemente pregiudizievole**

In casi documentati, è stato autorizzato il cambio di cognome per soggetti che portavano il cognome di un genitore responsabile di fatti gravissimi, quando il cognome stesso era diventato motivo di isolamento sociale.

♦ **Tutela dei figli nati fuori da contesti familiari traumatici**

In ambito minorile, è stata ammessa la modifica del cognome quando quello originario risultava pregiudizievole per l'equilibrio psicologico del minore.-

## **5 LA PROCEDURA: COME SI PRESENTA LA DOMANDA**

Il procedimento si articola in più fasi:

1. **Istanza motivata al Prefetto** competente;
2. Indicazione dettagliata dei motivi e **allegazione di documenti** (dichiarazioni, attestazioni, eventuali riscontri);
3. Valutazione istruttoria dell'Ufficio prefettizio;
4. Pubblicazione dell'istanza (per consentire eventuali opposizioni);
5. Emissione del **decreto di autorizzazione**;
6. Aggiornamento degli atti di stato civile e dei documenti personali.-